

# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.12.07

www.ordineavvocaticomo.it

Como, 10 febbraio 2016

**circolare n. 5/16**

AI SIGNORI ISCRITTI

**LORO SEDI**

**OGGETTO:** *patrocinio a spese dello Stato - termine per la richiesta di liquidazione del compenso del difensore*

Gentili Colleghe, Egregi Colleghi,

La legge di Stabilità 2016 al comma 783 del suo unico articolo, aggiunge il comma 3-bis all'art. 83 del DPR 115/2002 (Testo Unico sulle spese di Giustizia). La nuova disposizione modifica un articolo inserito nella parte dedicata alle disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario.

Il nuovo comma 3-bis dell'art.83 – dedicato all'onorario del difensore, dell'ausiliario del giudice e del consulente tecnico di parte- dispone che *“il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.”*

Una prima interpretazione ritiene che le istanze di liquidazione dell'onorario depositate dopo l'emissione del provvedimento che definisce il giudizio dovranno essere dichiarate inammissibili in quanto tardive.

Inoltre i commentatori ritengono che debba essere espressamente fatta richiesta di liquidazione da parte dell'avvocato poiché il magistrato non potrà liquidare d'ufficio i compensi spettanti per l'attività professionale prestata con il patrocinio a spese dello Stato.

Per tale motivo risulta necessario che, nell'attività difensiva immediatamente precedente all'emissione del provvedimento che definisce il giudizio, l'avvocato chieda la liquidazione dei propri compensi depositando nota -spese per la liquidazione a carico dello Stato.

Inoltre colgo l'occasione per sottolineare come nelle cause civili sia sempre opportuno in sede di precisazione delle conclusioni chiedere la conferma dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; inoltre sia nei giudizi civili, che nei processi penali ove la parte civile costituita sia stata ammessa al beneficio, nel caso di richiesta di condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, la richiesta precisi che la condanna deve avvenire con distrazione a favore dello Stato.

Cordiali saluti

Il Consigliere Responsabile della Commissione  
Patrocinio a Spese dello Stato

(Avv. Giovanna Petazzi)

